

Repertorio n. 2279

Raccolta n.1871

ATTO DI FUSIONE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciassette, il giorno ventidue del mese di dicembre.

In Reggio di Calabria, in Via Sbarre Superiori, n. 304/A
alle ore dodici e quaranta minuti

Avanti a me Dott. Stefano POETA, Notaio in Reggio di Calabria, iscritto nel Ruolo del Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Reggio Calabria e Locri.

SONO PRESENTI LE SIGNORE:

1) Avv. Manuela MORABITO, nata a Melito di Porto Salvo (RC) il 26 febbraio 1976 (codice fiscale dichiarato: "MRB MNL 76B66 F112D") e domiciliata per la carica presso la sede sociale di cui infra, la quale mi dichiara di intervenire al presente atto, non in proprio, ma in nome e per conto, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, della società "REGGIO GESTIONE ENTRATE E SERVIZI S.P.A. - RE.G.ES. S.P.A.", con sede legale in Reggio di Calabria, Palazzo San Giorgio snc c/o Casa Comunale, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Reggio Calabria "02338840800", numero R.E.A "RC-162792", capitale sociale euro 127.500 (centoventisettemilacinquecento) interamente sottoscritto e versato, in rappresentanza della società stessa, con i

poteri alla stessa derivanti dal vigente statuto sociale, ed a quanto infra autorizzata in virtù di delibera assembleare assunta in data 9 ottobre 2017, per verbale ai miei rogiti Rep. n. 1921, Racc. 1572, registrato a Reggio Calabria il 10 ottobre 2017, al n. 4214 serie 1T;

2) Avv. Alessia ZAPPIA, nata a Reggio Calabria il 4 novembre 1980 (codice fiscale: ZPP LSS 80S44 H224T) e domiciliata per la carica presso la sede sociale di cui infra, la quale mi dichiara di intervenire al presente atto, non in proprio, ma in nome e per conto, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, della società "RE.CA.S.I. - Società per Azioni", con sede legale in Reggio di Calabria, Palazzo CEDIR - Uffici Comunali, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Reggio Calabria "02303480806", numero R.E.A "RC-160443", capitale sociale euro 120.000,00 (centoventimila virgola zero zero) interamente sottoscritto e versato, in rappresentanza della società stessa, con i poteri alla stessa derivanti dal vigente statuto sociale, ed a quanto infra autorizzata in virtù di delibera assembleare assunta in data 09 ottobre 2017, per verbale ai miei rogiti Rep. n. 1920, Racc. 1571, registrato a Reggio Calabria il 10 ottobre 2017, al n. 4213 serie 1T.

Dette comparenti, cittadine italiane, della cui identità

personale io Notaio sono certo, mi richiedono di ricevere il presente atto, al quale

PREMETTONO

quanto segue:

- con i predetti atti ai miei rogiti, Repertorio n. 1920 del 9 ottobre 2017 (per quanto riguarda la società "RE.CA.SI. S.P.A.") e Repertorio n. 1921 del 9 ottobre 2017 (per quanto riguarda la società "RE.G.ES. S.P.A."), le predette società, riunite in assemblea, hanno deciso di procedere alla fusione per incorporazione della società "RE.CA.SI. S.P.A.", nella società "RE.G.ES. S.P.A.", società, una delle quali completamente posseduta da un unico socio (la RE.G.ES S.P.A. - il cui unico socio è il Comune di Reggio di Calabria), e l'altra posseduta in parte dal Comune di Reggio Calabria e per la restante parte dalla "RE.G.ES. S.P.A." (la RE.CA.SI. S.P.A. - posseduta in parte dal Comune di Reggio di Calabria ed in parte dalla RE.G.ES. S.P.A.) (c.d. fusione semplificata - giusta applicazione analogica del principio dettato dall'art. 2505 c.c., come da orientamento dottrinario consolidato del Consiglio Notarile di Milano, Commissione Società, n. 22 lett. b), mediante l'approvazione del progetto di fusione, così come risulta dai citati verbali;

- tali atti sono stati depositati nelle forme di legge, ai sensi dell'art. 2502 c.c., presso il competente Regi-

stro delle Imprese, entrambi in data 11 ottobre 2017, prot. n. 20373/2017 (rep. 1.920) e prot. n. 20374/2017 (rep. 1.921), ed iscritti entrambi in data 19 ottobre 2017;

- in particolare, il progetto di fusione, come approvato, prevede l'incorporazione della società "RE.CA.SI. S.P.A." nella società "RE.G.ES S.P.A.", mediante la costituzione di una nuova società beneficiaria denominata "HERMES Servizi Metropolitan S.r.l." con socio unico il Comune di Reggio di Calabria, alla quale assegnare gli elementi dell'attivo e del passivo, come specificato all'interno del citato progetto di fusione (allegato ai predetti atti ai miei rogiti sub "A", Rep. n. 1.920 e sub "A" Rep. n. 1.921), con conseguente estinzione della predetta società "RE.CA.SI. S.P.A.", avendo quest'ultima distribuito il proprio patrimonio netto in favore della società incorporante;

- trattandosi di fusione tra società una delle quali completamente posseduta da un unico socio, e l'altra posseduta in parte da quest'ultimo e per la restante parte dalla prima, come sopra specificato, non si darà luogo ad alcuna assegnazione di quote della società incorporante;

- la fusione avrà effetto, anche ai fini contabili e fiscali, dalla data dell'inizio dell'esercizio sociale, ovvero all'1 gennaio 2017, ai sensi dell'art. 2504 bis com-

ma 3 e 2501 ter numeri 5 e 6 del codice civile, e giusti consolidati orientamenti dottrinari, sussistendone i relativi requisiti, e precisamente, ritenuto che detta data non è antecedente a quella di apertura dell'esercizio sociale in corso al momento dell'iscrizione del presente atto di fusione presso il Registro delle Imprese (così come peraltro disciplinato dall'art. 172 comma 9 TUIR, in base al quale l'atto di fusione può stabilire che ai fini delle imposte sui redditi, gli effetti della fusione decorrano da una data non anteriore a quella in cui si è chiuso l'ultimo esercizio di ciascuna delle società fuse o incorporate o a quella, se più prossima, in cui si è chiuso l'ultimo esercizio della società incorporante);

- nel caso in cui l'intero procedimento di fusione dovesse prolungarsi oltre la fine del presente anno, e pertanto ove il presente atto sia iscritto presso il Registro delle Imprese in data successiva al 31 dicembre 2017, gli effetti fiscali dell'operazione di fusione sono retrodatati alla data di inizio del nuovo esercizio sociale, e precisamente al 1° gennaio 2018, come consentito giusto quanto sopra richiamato;
- che è decorso il termine di legge di sessanta giorni previsto dall'art. 2503 c.c. per l'opposizione dei creditori all'operazione di fusione, dall'ultima delle iscrizioni previste dall'art. 2502 bis c.c., e che non è stata

proposta, dai creditori a ciò legittimati, opposizione alla fusione, ai sensi dell'art. 2503 c.c., nè in forma giudiziale, nè in forma stragiudiziale, come le comparenti, nella menzionata qualità, mi dichiarano, sotto la propria responsabilità;

- stante quanto sopra, le comparenti, nella menzionata qualità, intendono ora dar corso alla fusione per incorporazione della società "RE.CA.SI. S.P.A." nella società "RE.G.ES S.P.A.", mediante costituzione della nuova società "HERMES Servizi Metropolitan S.r.l.", società ad Unico Socio, che sarà interamente posseduta dal Comune di Reggio di Calabria, idonea ad assumere la veste di società "in house providing", dotata di Statuto - come infra allegato - rispettoso della disciplina del testo unico recante disposizioni in materia di società a partecipazione pubblica, ed in particolare dal D.Lgs. n. 175 del 2016, anche ai fini del conferimento di mandati c.d. "in house providing";

- con il presente atto, in conseguenza della fusione, l'intero patrimonio della incorporata sarà attribuito alla società incorporante, al valore contabile determinato al 30 giugno 2017, il tutto per un valore netto di fusione pari ad euro 1.685.508,70 (un milione seicentoottantacinquemila cinquecentotto virgola settanta).

Tutto ciò premesso, e ritenuto parte integrante e sostan-

ziale del presente atto, le comparenti, nella menzionata qualità, stipulano quanto segue.

OGGETTO

Si fa luogo alla fusione delle società "RE.CA.SI. S.P.A." (incorporata) e "RE.G.ES S.P.A." (incorporante) mediante incorporazione della prima nella seconda, assegnazione dell'intero suo patrimonio a detta società incorporante, e costituzione di nuova società beneficiaria denominata "HERMES Servizi Metropolitan S.r.l.", alle condizioni tutte stabilite nel predetto progetto di fusione approvato con verbale assembleare del 09 ottobre 2017, di cui agli atti Rep. 1920 (per l'incorporata) e 1921 (per l'incorporante) sopracitati.

Detta Società "HERMES Servizi Metropolitan s.r.l.", avrà capitale sociale pari ad euro 120.000,00 (centoventimila virgola zero zero), interamente intestato all'unico socio, il Comune di Reggio di Calabria, ed avrà sede legale in Reggio Calabria (ai fini dell'iscrizione nel Registro delle Imprese, in Via Sbarre Inferiori, n. 304/A).

Essa sarà regolata dai patti e dalle condizioni contenuti nello Statuto Sociale, approvato dalle società partecipanti alla fusione, in data 9 ottobre 2017, ed allegato ai relativi verbali, di cui agli atti rep. 1920 e 1921 ai miei rogiti, già citati, che per ogni effetto utile, si allega al presente atto sub "A".

In particolare, risulta che la fusione avrà effetto, anche ai fini contabili e fiscali, dalla data dell'inizio dell'esercizio sociale, corrente al momento dell'iscrizione del presente atto presso il Registro delle Imprese della Provincia di Reggio di Calabria.

Conseguentemente, la società "HERMES Servizi Metropolitan S.r.l." subentra di pieno diritto in tutto il patrimonio attivo e passivo assegnato per effetto della fusione, meglio identificato nel progetto di fusione e nei verbali assembleari citati e, quindi, in tutte le relative ragioni, azioni e diritti così come in tutti gli obblighi e passività già pertinenti al complesso di beni trasferito, quali risultanti dalle situazioni patrimoniali di fusione, aggiornate alla data del 30 giugno 2017, delle società partecipanti alla fusione.

Resta pertanto sin da ora autorizzato ogni Ente od Ufficio sia pubblico che privato, senza necessità di ulteriori atti, a trasferire ed intestare alla società qui costituita tutti i documenti, depositi cauzionali od altro titolo, polizze, contratti, conti attivi e passivi, atti e negozi in genere e comunque tutto quanto faccia parte del compendio patrimoniale assegnato alla incorporante, meglio descritto nel progetto di fusione approvato, con la precisazione che eventuali elementi dell'attivo o del passivo non citati nello stesso (anche relativi al dirit-

to all'utilizzo dell'originaria ragione sociale) saranno altresì trasferiti alla società incorporante, ai sensi di legge.

Ai fini delle volture presso i competenti pubblici registri (che verranno effettuate a cura dell'Organo Amministrativo della Società), le Comparenti, dichiarano che la Società incorporata non è intestataria di alcun bene immobile.

Si chiede l'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa ai sensi dell'art. 4 lett. b della tariffa parte prima, allegata al D.P.R. n. 131 del 26 Aprile 1986.

Le comparenti mi dispensano dalla lettura di quanto allegato al presente atto, dichiarando di averne esatta conoscenza.

Del presente atto, scritto a mano ed a macchina, da me Notaio e da persona di mia fiducia nelle prime nove facciate intere e parte della decima di tre fogli intercalati, io Notaio ho dato lettura, alle comparenti che lo approvano.

La sottoscrizione del presente atto avviene alle ore tredici e dieci minuti.

F.TI: MANUELA MORABITO - ALESSIA ZAPPÀ - STEFANO POETA
NOTAIO.

ALLEGATO "A" al

Repertorio n. 2279

Raccolta n.1871

S T A T U T O

della

HERMES Servizi Metropolitan S.R.L.

TITOLO I

DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA E OGGETTO

ART. 1 - DENOMINAZIONE

1. E' costituita una società a responsabilità limitata denominata "HERMES Servizi Metropolitan S.R.L.".

2. La Società è a capitale interamente pubblico (fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 5, comma 5) ed è soggetta al cosiddetto controllo analogo da parte dei soci, così come definito ai sensi dall'art. 2 comma 1, lettere c) e d) del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175.

ART. 2 - SEDE

1. La Società ha sede nel Comune di Reggio Calabria.

2.La Società potrà, con l'osservanza delle disposizioni normative vigenti, istituire ovvero sopprimere, sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie, dipendenze, su tutto il territorio degli Enti locali soci con deliberazione dell'organo amministrativo, ed esternamente a tali territori con deliberazione dell'Assemblea dei soci.

ART. 3 - DURATA

1. La durata della Società è fissata fino al 31 (trentuno) di-

cembre 2050 (duemilacinquanta) ed è prorogabile una o più volte.

2. La durata della Società potrà essere prorogata o ridotta solo a seguito di deliberazione resa dall'Assemblea dei soci.

ART. 4 - OGGETTO

1. La Società ha per oggetto l'attività di produzione di beni e servizi strettamente necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali del Socio Pubblico o dei Soci Pubblici partecipanti, ed in particolare l'esercizio delle seguenti attività, costituenti servizi di interesse generale (ex art. 4 comma 2 lett. D) e del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175):

a) supporto tecnico ed amministrativo, anche di tipo procedurale, istruttorio ed endoprocedimentale, nella gestione dei servizi inerenti le attività di accertamento e riscossione delle entrate tributarie e patrimoniali e di tutte le attività connesse, propedeutiche e/o complementari ai medesimi servizi;

b) supporto tecnico e tecnologico, anche di tipo procedurale, istruttorio ed endoprocedimentale, nella progettazione, produzione ed implementazione di soluzioni e applicazioni di tipo informatico e web per la gestione dei propri servizi in una logica di Sistema Informatico Integrato, nonché di tutte le attività connesse, propedeutiche e/o complementari ai medesimi servizi.

La Società potrà altresì svolgere servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a

supporto di enti senza scopo di lucro e di Amministrazioni ag-
giudicatrici di cui all'art. 3, comma 1, lett. A) del D.Lgs.
18 aprile 2016, n. 50.

2. Le opere ed i servizi riportati nell'oggetto sociale po-
tranno essere definiti unilateralmente da parte dei Soci Pub-
blici sulla base di Disciplinari (di esecuzione del servizio)
che la Società svolgerà in regime di affidamento diretto (co-
siddetto "in house providing") nei limiti e secondo quanto
stabilito dalla normativa vigente in materia.

3. Le attività svolte per gli Enti locali soci ed affidate al-
la Società ai sensi del precedente comma 2 devono costituire
la parte più importante dell'attività svolta dalla Società.

4. L'esercizio delle attività non costituenti servizio pubbli-
co locale di rilevanza economica a favore dei soci o di sog-
getti terzi potrà essere svolta, previa approvazione da parte
dell'Assemblea dei soci, purché ciò non rechi in alcun modo
pregiudizio allo svolgimento delle attività di cui al prece-
dente comma, che debbono, comunque, rimanere prevalenti.

5. La Società potrà inoltre eseguire ogni altra operazione e
servizio, anche di commercializzazione attinenti o connessi
alle attività di cui sopra, nessuna esclusa.

6. La Società potrà al fine esclusivo del perseguimento, di-
retto o indiretto dell'oggetto sociale, in via strumentale:

a) partecipare - in via esclusiva ovvero mediante costituzione
di consorzio a raggruppamenti temporanei di imprese - a gare

d'appalto, appalti, concorsi, licitazioni private, indetti o banditi da enti pubblici e privati; il tutto, naturalmente, per l'affidamento di servizi rientranti nell'ambito della propria attività;

b) svolgere attività consultiva e di sostegno agli enti locali e/o alle pubbliche amministrazioni nelle materie di cui al presente oggetto sociale;

c) organizzare e tenere eventi formativi, anche rivolti al personale degli enti locali e/o delle pubbliche amministrazioni, nelle materie di cui al presente oggetto sociale e compiere quant'altro necessario o utile per il miglioramento della qualità organizzativa e di erogazione del servizio degli enti locali e delle pubbliche amministrazioni;

d) organizzare e tenere convegni, Incontri, seminari, attività di ricerca culturale e scientifica, nelle materie dell'oggetto sociale.

7. La Società, per il raggiungimento dell'oggetto sociale, potrà compiere tutte le operazioni commerciali, industriali e immobiliari ed inoltre potrà compiere, in via non prevalente e del tutto accessoria e strumentale e comunque con espressa esclusione di qualsiasi attività svolta nei confronti del pubblico operazioni finanziarie e mobiliari, concedere fidejussioni, avalli, cauzioni e garanzie reali, anche a favore di terzi, società od enti controllate e/o collegate per le obbligazioni connesse allo svolgimento dell'attività sociale, par-

tecipare ad Avvisi e Bandi indetti o banditi da enti pubblici e privati per accedere a fondi europei, nazionali o regionali, il tutto nei limiti della vigente normativa.

8. La Società potrà svolgere tutte le attività di cui all'oggetto sociale anche tramite soggetti terzi, nei limiti di legge, e comunque salva la preventiva approvazione da parte dell'Assemblea dei soci.

9. La Società può instaurare e sviluppare rapporti di collaborazione con le amministrazioni statali, regionali e provinciali, le Aziende sanitarie, le Università nonché gli altri enti pubblici e può stipulare con essi convenzioni.

10. La Società uniforma tutte le proprie attività, ed in particolar modo quelle svolte in via prevalente nei confronti dei soci, ai criteri di efficienza, efficacia ed economicità.

11. La Società assicura l'informazione agli utenti e garantisce l'accesso dei cittadini alle notizie inerenti ai servizi gestiti.

12. Ai sensi del comma 3 dell'art. 16 del D.Lgs. n. 175 del 19 agosto 2016, oltre l'80% (ottanta per cento) del fatturato della Società deve essere effettuato nello svolgimento dei compiti affidati alla Società dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci.

13. La produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato, è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di ef-

ficienza sul complesso dell'attività principale della Società.

TITOLO II

CAPITALE SOCIALE E QUOTE

ART. 5 - CAPITALE SOCIALE

1. Il capitale sociale è di Euro 120.000,00 (cento ventimila / 00) diviso in quote ai sensi di legge.

2. Il capitale sociale può essere aumentato o diminuito, nel rispetto della legislazione vigente, con deliberazione dell'Assemblea, alle condizioni e nei termini da questa stabiliti, anche mediante conferimenti non in denaro ai sensi dell'art. 2464 del cod. civ..

3. La quota del capitale pubblico non potrà, in ogni caso, essere inferiore al 100% (cento per cento) per tutta la durata della Società, fatto salvo quanto infra previsto al comma 5.

4. I diritti sociali spettano ai Soci Pubblici in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta, fatto salvo quanto espressamente previsto ai sensi del presente Statuto.

5. Alla Società potranno partecipare soci privati, senza che essi abbiano poteri di controllo. In tal caso, l'individuazione di questi ultimi dovrà avvenire con procedure di evidenza pubblica, ai sensi dell'art. 5, comma 9 D.Lgs. 50/2016, come richiamato dall'art. 7 comma 5 D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175.

In ogni caso, la partecipazione di soci privati sarà ammessa solo nel rispetto dell'art. 16 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n.

175 e potrà quindi avvenire in forme che non comportino controllo o potere di veto, né l'esercizio di una influenza determinante sulla società controllata.

6. Il Comune di Reggio Calabria è socio di maggioranza obbligatoria; solo le quote di partecipazione detenute dal Comune di Reggio Calabria eccedenti il 51% (cinquantuno per cento) possono essere cedute a soggetti pubblici (a norma di legge e del presente statuto) o a soggetti privati, giusta il precedente comma 5.

ART. 6 - QUOTE E DIRITTI SOCIALI

1. Le quote conferiscono ai loro possessori i diritti sociali in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta, salvi i particolari diritti riguardanti l'amministrazione della Società attribuiti al socio "Comune di Reggio Calabria" in forza del presente Statuto.

2. Fatto salvo quanto previsto nel comma successivo, non è consentito ai soci compiere atti di disposizione di qualsiasi natura, intendendosi per tali la vendita, la permuta, il conferimento, il riporto e la donazione ovvero qualunque atto o contratto tale da comportare il trasferimento diretto o indiretto a titolo oneroso, a terzi, di quote di partecipazione della Società, di diritti di sottoscrizione, ovvero di diritti reali di godimento e/o di garanzia relativi alle predette quote. Non è altresì consentito sottoporre volontariamente, quote e/o diritti di opzione a pegno o costituirli in garanzia o in

usufrutto.

3. Fatto salvo quanto previsto dal precedente articolo 5, comma 5 con riferimento ai soci privati, poiché il capitale della Società è di regola interamente pubblico, le quote e/o i diritti di opzione sono in tutto o in parte trasferibili dai soci a pubbliche amministrazioni, sempre che siano rispettati i principi normativi e giurisprudenziali nazionali e comunitari, del cosiddetto "in house providing" e purché il Comune di Reggio Calabria mantenga una partecipazione pari almeno alla maggioranza del capitale della Società.

In particolare, le partecipazioni della Società possono essere possedute esclusivamente dalle Amministrazioni Pubbliche comprese nell'elenco predisposto dall'Istituto Nazionale di Statistica, individuate ai sensi dell'art. 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009 n. 196, ove tra l'altro sono comprese le regioni e province autonome, le Provincie, le Città Metropolitane, i Comuni, le comunità montane, le unioni di comuni, le Aziende Sanitarie Locali. Le partecipazioni detenute da detti soggetti sono incedibili, se non in favore di altri soggetti aventi analoghe caratteristiche, e comunque previa offerta al Comune di Reggio Calabria che avrà il diritto di prelazione per l'acquisto da esercitarsi entro 180 (centoottanta) giorni dalla proposta di cessione della partecipazione, da far pervenire con comunicazione a mezzo R/R o messaggio di posta elettronica certificata ("PEC") al Comune di Reggio Calabria, con-

tenente l'indicazione del prezzo al quale si intende cedere la partecipazione, fermo restando che la cessione della partecipazione tra Amministrazioni Pubbliche deve avvenire al valore nominale.

4. Il trasferimento che intervenga in violazione di quanto previsto dal presente articolo si considera inefficace nei confronti della Società e del Comune di Reggio Calabria cosicché l'avente causa non sarà legittimato all'esercizio di alcun diritto connesso alla titolarità dei diritti e delle quote acquisiti in violazione.

ART. 7 - VERSAMENTI DEI SOCI

1. I soci possono effettuare versamenti in conto capitale o a fondo perduto; possono inoltre effettuare finanziamenti sia fruttiferi che infruttiferi, purché non costituenti raccolta di risparmio tra il pubblico, il tutto nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente.

TITOLO III

ORGANI DELLA SOCIETA'

ART. 8 - ASSEMBLEA

1. L'Assemblea è convocata ogni qualvolta il consiglio di amministrazione lo ritenga opportuno, nonché in ogni caso previsto dalla legge e dallo statuto.

2. L'Assemblea è convocata presso la sede sociale od anche presso altra sede nel territorio del Comune di Reggio Calabria mediante avviso per lettera raccomandata R/R, fax o PEC che

risultino ricevuti almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza.

3. L'Assemblea è convocata, in particolare, per deliberare sugli argomenti attribuiti dalla legge alla sua competenza, nonché sulle autorizzazioni richieste dal presente Statuto per il compimento di atti degli Amministratori.

4. L'Assemblea è convocata ogni qualvolta sia necessario assumere una deliberazione ad essa riservata dalla legge.

5. L'Assemblea verrà altresì convocata, per deliberare sulle materie di rispettiva competenza, ai sensi dell'art. 2367 del codice civile, dall'Organo Amministrativo o, in sua vece, dall'organo di controllo di cui all'art. 22 del presente Statuto, secondo la procedura indicata dalla norma da ultimo citata.

6. Chi richiede la convocazione o convoca l'Assemblea deve indicare nell'avviso di convocazione gli argomenti da trattare, la sede e l'orario.

7. L'Assemblea può validamente costituirsi e deliberare anche in mancanza delle suddette formalità qualora sia presente o rappresentato l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e sindaci, ove nominati, siano presenti o informati della riunione e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento.

ART. 9 - INTERVENTO IN RAPPRESENTANZA

1. Possono intervenire in Assemblea, o farsi rappresentare nei modi di legge, i titolari dotati di diritto di voto.

2. E' in oltre consentito l'intervento in Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati, sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, nonché di ricevere, trasmettere o visionare documenti e sia garantita la contestualità dell'esame e della deliberazione.

3. L'Assemblea si considera, in questo caso, tenuta nel luogo dove è stata convocata e dove siano presenti il Presidente ed il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

ART. 10 - COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI E VALIDITA'

DELLE DELIBERAZIONI

1. L'Assemblea è regolarmente costituita e delibera validamente con la rappresentanza e le maggioranze stabilite dalla legge.

ART. 11 - PRESIDENZA DELLE ASSEMBLEE

1. L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di assenza o impedimento di questi, da persona eletta con il voto della maggioranza dei soci presenti.

2. Il Presidente è assistito da un Segretario nominato nello stesso modo per la redazione del verbale.

3. Per quanto concerne la disciplina dei lavori assembleari, l'ordine degli interventi, le modalità di trattazione dell'or-

dine del giorno, il Presidente della riunione ha il potere di proporre le procedure che possono essere stabilite e modificate con il voto della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

ART. 12 - MATERIE RISERVATE AI SOCI

1. Sono riservate all'Assemblea dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio;
- b) la nomina degli amministratori fra essi del presidente del consiglio di amministrazione e dell'organo di controllo di cui all'articolo 22 del presente Statuto;
- c) la determinazione dei compensi degli amministratori e dei sindaci, e, quando previsto, del soggetto al quale è demandato il controllo contabile;
- d) le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto e l'emissione di obbligazioni convertibili;
- e) le deliberazioni sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla sua competenza, nonché sulle autorizzazioni eventualmente richieste dallo statuto per il compimento di atti degli amministratori, nonché sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
- f) l'approvazione del Piano strategico operativo di cui al successivo art. 25 del presente statuto;
- g) le deliberazioni sulle altre materie ad essa attribuite dalla legge o dal presente statuto.

ART. 13 - ORGANO AMMINISTRATIVO

1. L'Organo Amministrativo della Società è costituito - di norma - da un Amministratore Unico (ex art. 11 comma 2 D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175. L'Amministratore Unico deve essere designato dal Comune di Reggio Calabria ai sensi dell'art. 2468, comma 3, cod. civ..

In alternativa e sussistendo specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa, l'amministrazione della Società può essere affidata ad un Consiglio di Amministrazione composto da tre a cinque membri, compreso il Presidente, scelti anche fra i non soci, fatti salvi particolari diritti riguardanti l'amministrazione attribuiti al socio "Comune di Reggio Calabria" dal presente statuto. In tal caso la maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione deve essere designata dal Comune di Reggio Calabria ai sensi dell'art. 2468, comma 3, cod. civ. e fra questi dovrà essere individuato il Presidente dell'Organo Amministrativo.

2. Spetta all'Assemblea provvedere alla determinazione del numero dei membri del Consiglio di Amministrazione, ovvero alla individuazione dell'Amministratore Unico.

Nella scelta degli Amministratori dovrà essere assicurato il rispetto del principio di equilibrio di genere, almeno nella misura di un terzo da computare sul numero complessivo delle designazioni o nomine effettuate in corso d'anno.

3. L'Organo Amministrativo dura in carica per il tempo fissato dall'Assemblea all'atto della nomina, e comunque non oltre tre

esercizi.

4. L'Organo Amministrativo scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e possono essere rieletti.

5. Gli amministratori devono essere in possesso dei requisiti stabiliti dalla normativa di tempo in tempo vigente applicabile alla Società, ivi compreso l'art. 11 comma 1 D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, nonché degli ulteriori requisiti previsti dalle deliberazioni degli enti locali soci in materia di società controllate e o partecipate dagli stessi.

In ogni caso, la scelta degli amministratori da eleggere va effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla Legge 12 luglio 2011, n. 120.

6. Non possono ricoprire la carica di amministratore della Società e, se nominati, decadono dal proprio Ufficio, coloro che si trovino in situazioni di ineleggibilità, incompatibilità a decadenza previste dall'art. 2382 cod. civ., nonché dalla normativa di tempo in tempo vigente applicabile alla Società.

7. Agli amministratori può essere riconosciuto un compenso, determinato annualmente in via anticipata con decisione dei soci, nei limiti previsti dalla normativa applicabile alla Società, in particolare dell'art. 11 comma 6 D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175. E' vietata la corresponsione di gettoni di presenza o di premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività. E' vietato altresì la corrispondere trattamenti

di fine mandato ai componenti degli organi sociali.

8. Il Consiglio di Amministrazione designa di volta in volta un proprio segretario, che può essere anche estraneo al consiglio.

9. Ai fini di una migliore *governance* della Società, rimane salva la facoltà dell'Assemblea di nominare un membro del Consiglio di Amministrazione che possenga i requisiti di indipendenza previsti ai sensi dell'art. 2399, comma 1 del codice civile. L'amministratore indipendente che, successivamente alla nomina, perda i requisiti di indipendenza deve darne immediata comunicazione al Consiglio di Amministrazione e, in ogni caso, decade dalla carica. L'amministratore indipendente può ricoprire la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione.

10. E' vietato istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

ART. 14 - SOSTITUZIONE DEGLI AMMINISTRATORI

1. Gli amministratori sono revocabili in qualunque tempo, salvo il diritto dell'amministratore al risarcimento dei danni, se la revoca avviene senza giusta causa.

2. Costituisce giusta causa di revoca la grave reiterata violazione degli obblighi di informativa previsti dal presente Statuto.

3. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, si provvederà alla loro sostituzione ai sensi

dell'art. 2386 cod. civ. I nuovi amministratori scadranno insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

4. Qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a mancare contestualmente il Presidente del Consiglio di Amministrazione e l'Amministratore Delegato, oppure la maggioranza degli amministratori, decade l'intero Consiglio di Amministrazione. In tal caso si applica la disciplina di cui all'art. 2386, ultimo comma del codice civile.

ART. 15 - PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dall'amministratore designato dall'assemblea.

2. In sua assenza, o in caso di mancata nomina, la presidenza spetta all'amministratore designato dal Consiglio di Amministrazione.

3. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione garantisce la regolarità e la completezza del flusso informativo verso il socio "Comune di Reggio Calabria", anche ai fini di quanto previsto dalla normativa di tempo in tempo applicabile, nonché dalla giurisprudenza nazionale e comunitaria in tema di "controllo analogo". Il Presidente del consiglio di Amministrazione garantisce la regolarità e la completezza del flusso informativo verso qualsiasi ulteriore socio pubblico che eserciti il "controllo analogo congiunto" della Società insieme al socio "Comune di Reggio Calabria".

ART. 16 - CONVOCAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce sia nella sede sociale che altrove, purché nel Comune di Reggio Calabria, tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario o quando almeno due consiglieri ne facciano domanda scritta con l'indicazione degli argomenti da trattare.

2. Il Consiglio di Amministrazione viene convocato dal Presidente con lettera raccomandata A/R, fax, PEC o messaggio di posta elettronica ordinaria contenenti il giorno, il luogo, l'ora della riunione e gli argomenti da trattare, da spedire almeno tre giorni lavorativi prima dell'adunanza a ciascun amministratore e sindaco effettivo.

3. Nei casi di urgenza l'adunanza viene convocata con fax, PEC o posta elettronica ordinaria, da inviare almeno un giorno libero prima dell'adunanza.

4. Nel caso di ricorso al fax, PEC o alla posta elettronica ordinaria o ad altro mezzo sopra indicato idoneo allo scopo, gli avvisi devono essere spediti al numero di fax, all'indirizzo PEC o di posta elettronica ordinaria o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dagli Amministratori e dai Sindaci effettivi.

5. E' ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengano per teleconferenza o videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati, sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti af-

frontati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti e sia garantita la contestualità dell'esame e della deliberazione.

6. Il Consiglio di Amministrazione si considera, in questo caso, tenuto nel luogo dove è stato convocato e dove siano presenti il Presidente ed il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

7. La riunione del Consiglio di Amministrazione è da ritenersi valida, anche se non convocata come previsto, qualora siano presenti tutti gli Amministratori ed i Sindaci effettivi in carica.

ART. 17 - DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.

2. Ogni consigliere dispone di un voto.

3. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti.

4. In caso di parità la proposta si ha per respinta.

ART. 18 - POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

1. La gestione dell'impresa spetta esclusivamente agli amministratori o all'Amministratore Unico, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale, fermo restando la necessità di specifica autorizzazione nei casi

richiesti dalla legge o dal presente articolo.

2. Il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico, pertanto, è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, con facoltà di compiere tutti gli atti che ritiene necessari ed opportuni per attuare l'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli che la legge ed il presente statuto riservano all'Assemblea e in ogni caso secondo gli atti di indirizzo del socio "Comune di Reggio Calabria" e/o di qualsiasi altro socio pubblico che svolga il "controllo analogo congiunto" della Società insieme con quest'ultimo.

3. Sono di esclusiva competenza dell'Organo Amministrativo e non sono pertanto delegabili le deliberazioni concernenti le seguenti materie:

a) approvazione di proposte da sottoporre alla decisione dei soci e deliberazione dell'Assemblea;

b) stipula, modifica ed estinzione dei rapporti contrattuali con il socio "Comune di Reggio Calabria" e/o con qualsiasi altro socio pubblico che svolga il "controllo analogo congiunto" della Società insieme con quest'ultimo;

c) concessione di garanzie reali;

d) stipula di contratti di investimento e/o finanziamento di qualsiasi specie o genere per importi superiori al valore determinato dal Consiglio di Amministrazione stesso, sulla base delle eventuali direttive del socio "Comune di Reggio Calabria";

e) stipula di contratti o impegni che comportino l'obbligo di pagamento, anche in via cumulata, per importi superiori al valore determinato dal Consiglio di Amministrazione stesso, sulla base delle eventuali direttive del socio "Comune di Reggio Calabria".

ART. 19 - DELEGHE DI POTERI DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni ad un solo amministratore (l'"Amministratore Delegato") e in tal caso egli deve essere designato dal Comune di Reggio Calabria ai sensi dell'art. 2468, comma 3, cod. civ.. Le cariche di Presidente del Consiglio di Amministrazione e di Amministratore Delegato non possono essere ricoperte contestualmente dallo stesso soggetto. Rimane salva la possibilità di attribuire deleghe al Presidente, ove preventivamente autorizzati dall'Assemblea.

2. Il Consiglio determina l'estensione delle deleghe nei limiti di legge e del presente Statuto e nel rispetto dell'art. 11 comma 9 lett. A) del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175.

3. Il Consiglio di Amministrazione può anche nominare procuratori o mandatari per singoli atti o categorie di atti.

4. All'Amministratore Delegato, nell'ambito delle competenze ad esso attribuite, competerà la gestione ordinaria della Società al fine dell'attuazione del Piano Strategico Operativo di cui al successivo art.25.

5. All'Amministratore Delegato può essere riconosciuto un com-

penso, determinato dal Consiglio di Amministrazione nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa di tempo in tempo applicabile.

ART. 20 - RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA'

1. Al Presidente del Consiglio di Amministrazione e agli eventuali Amministratori Delegati, o all'Amministratore Unico, nei limiti dei poteri ad essi conferiti, è attribuita la rappresentanza della Società.

2. I sopra indicati rappresentano la Società in giudizio, quali attori o quali convenuti. Essi hanno facoltà di promuovere giudizi e procedimenti amministrativi di ogni ordine e grado.

3. In caso di assenza o impedimento del Presidente, il potere di rappresentanza e firma spetta al Vicepresidente, se nominato, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi e fatto salvo l'art. 11 comma 9 lett. B) del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175.

4. La rappresentanza legale e la firma sociale, sia di fronte ai terzi che in giudizio, spettano anche al direttore, nei limiti dei poteri determinati dal Consiglio di Amministrazione nell'atto di nomina.

ART. 21 - DIRETTORE

1. Nel rispetto dei vincoli e delle procedure di legge, nonché degli indirizzi dei Soci Pubblici, il Comune di Reggio Calabria ai sensi dell'art. 2468, comma 3, cod. civ. può nominare un Direttore, con mandato della durata di tre anni rinnovabile, da scegliersi tra persone dotate di pluriennale comprovata

capacità professionale ed esperienza gestionale ed amministrativa e determinandone i poteri ed il compenso nel rispetto degli eventuali limiti e massimali previsti dalla normativa in materia e comunque non deve superare il trattamento economico massimo previsto per i dirigenti del Comune di Reggio Calabria.

2. Il Direttore ha la responsabilità gestionale dell'azienda. A tal fine, previa comunque espressa delega e/o conferimento di potere da parte dell'Organo Amministrativo in sede di nomina o con atto autonomo, il Direttore può:

a) sovrintendere all'attività tecnica, amministrativa e finanziaria dell'azienda;

b) adottare i provvedimenti per migliorare l'efficienza e la funzionalità dei vari servizi aziendali ed il loro organico sviluppo;

c) sottoporre all'Organo di Amministrazione lo schema del piano - organico, del bilancio pluriennale, del bilancio preventivo economico-annuale e del conto consuntivo;

d) formulare proposte per l'adozione dei provvedimenti di competenza dell'Organo di Amministrazione, e, ove nominato, partecipa alle sedute del Consiglio stesso e può chiederne la convocazione al Presidente;

e) eseguire o fare eseguire dalla struttura le deliberazioni

dell'Organo di Amministrazione;

f) stare in giudizio, anche senza l'autorizzazione dell'Organo di Amministrazione, quando si tratta della riscossione dei crediti dipendenti dal normale esercizio dell'Azienda ovvero per le controversie aventi ad oggetto materie e provvedimenti riservati alla sua competenza;

g) rappresentare la Società nelle cause di lavoro ed interviene personalmente o a mezzo di procuratore speciale nelle udienze di discussione delle cause stesse, con facoltà di conciliare o transigere la controversia;

h) nel rispetto dell'organigramma aziendale deliberato dall'Organo di Amministrazione, assumere e dirigere il personale dell'Azienda;

i) adottare - nel rispetto di quanto previsto nei contratti collettivi di lavoro - i provvedimenti disciplinari;

j) provvedere, nel rispetto delle disposizioni vigenti, alla stipula dei contratti ed a tutti gli atti presupposti e necessari a garantire l'ordinaria amministrazione di funzioni e servizi e, comunque, a tutti quelli non superiori ad un importo prestabilito dall'Organo di Amministrazione, sempre che non rientrino nella competenza di altri organi statutari;

k) firmare gli ordinativi di pagamento e le reversali di incasso e resottoscrive le delegazioni di pagamento a garanzia dei mutui;

1) adottare tutti gli atti che la legge gli domanda e sovrintendere all'attività generale di vigilanza in ordine alla conformità degli atti aziendali rispetto alle disposizioni di legge, allo statuto e agli indirizzi formalizzati dai Soci Pubblici.

3. In caso di vacanza del posto di Direttore e fino alla copertura dello stesso, le funzioni, di cui al comma 2 del presente articolo, vengono esercitate direttamente dall'Amministratore Delegato o dall'Amministratore Unico.

4. Il Direttore non può esercitare alcun altro impiego, commercio, industria o professione, né può accettare incarichi anche temporanei di carattere professionale estranei all'Azienda senza espressa autorizzazione dell'Organo di Amministrazione.

5. Le disposizioni che regolano la responsabilità degli Amministratori si applicano anche al Direttore ed al Vice.

ART. 22 - ORGANO DI CONTROLLO

Il controllo contabile è affidato ad un sindaco unico o ad un Revisore, scelto tra gli iscritti nell'apposito registro. La relativa decisione spetta all'Assemblea dei soci, ai sensi dell'art. 2479 c.c..

L'organo di controllo dura in carica tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica ed è rieleg-

gibile.

Con le stesse modalità e con gli stessi limiti viene nominato il Revisore contabile, il tutto nel rispetto dell'art. 3 comma 2 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175.

TITOLO IV

BILANCIO SOCIALE E UTILI

ART. 23 - ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

1. La durata dell'esercizio coincide con l'anno solare e si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

2. L'Organo Amministrativo deve redigere il bilancio di esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa.

3. Il bilancio deve essere comunicato dall'Organo Amministrativo all'organo di controllo di cui all'articolo 22 del presente Statuto almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea che deve discuterlo.

4. Il bilancio di esercizio sarà sottoposto a certificazione da parte di primaria società di revisione contabile.

ART. 24 - RIPARTIZIONE DEGLI UTILI

E PAGAMENTO DEI DIVIDENDI

1. Gli utili netti, dedotte le eventuali perdite di precedenti esercizi, sono ripartiti nel modo seguente:

a) - 5% (cinque per cento) al fondo di riserva legale fino a che non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale;

b) - 10% (dieci per cento) al fondo di riserva statutaria di

cui all'art. 2424, comma 3, lett. A), sez. V, il cui utilizzo è vincolato a vantaggio di premi, benefit e/o piani di incentivazione in favore dei dipendenti deliberato dal Consiglio di Amministrazione nel rispetto dei limiti e delle modalità previsti dalla normativa di tempo in tempo applicabile;

b) - il residuo ai titolari di quote, salvo che l'Assemblea lo accantoni in tutto o in parte alle riserve straordinarie, ovvero viene destinato per progetti di utilità sociale o in favore dei lavoratori.

2. Il pagamento dei dividendi è effettuato secondo le modalità ed i tempi fissati dall'Organo Amministrativo, ma comunque entro l'anno in cui l'Assemblea ne ha deliberato la distribuzione.

3. Il diritto al dividendo si prescrive in cinque anni da quando esso è esigibile.

TITOLO V

PIANO STRATEGICO E REPORTISTICA

ART. 25 - PIANO STRATEGICO OPERATIVO

1. Al fine di assicurare il c.d. "controllo analogo", nonché di prevenire l'infiltrazione della criminalità organizzata, l'Organo Amministrativo, sentito il proprio organo di controllo, adotta annualmente e, per il tramite del proprio Presidente, trasmette ai soci una proposta di Piano Strategico Operativo, composto da un piano gestionale annuale e un piano industriale pluriennale.

2. Il piano gestionale annuale, nel rispetto degli indirizzi definiti dal socio "Comune di Reggio Calabria" e dagli altri eventuali soci pubblici che svolgono il "controllo analogo congiunto", illustra le scelte e gli obiettivi che si intendono perseguire e presenta tra l'altro i seguenti contenuti:

- a) un bilancio di previsione dell'esercizio successivo;
- b) il programma degli investimenti da attuarsi in conformità al piano industriale pluriennale, con l'indicazione dell'ammontare e delle fonti di finanziamento;
- c) il piano delle assunzioni di dipendenti e delle collaborazioni;
- d) le linee di sviluppo dell'attività;
- e) dettagliate informazioni in ordine alle decisioni da autorizzarsi preventivamente da parte dei soci e dell'Assemblea inerenti: (i) gli acquisti e le alienazioni di immobili, impianti e/o aziende e/o rami d'azienda; (ii) le operazioni aventi ad oggetto l'emissione di strumenti finanziari;
- (iii) l'assunzione di mutui e di altre forme di indebitamento;

3. Il piano industriale pluriennale redatto in coerenza con il piano gestionale annuale, ha durata triennale e illustra, con riferimento a triennio successivo, il programma degli investimenti con indicazione dell'ammontare e delle fonti di finanziamento e le linee di sviluppo dell'attività.

4. L'Organo Amministrativo, in una apposita sezione della relazione prevista dall'art. 2428 cod. civ., illustra le opera-

zioni compiute e i provvedimenti adottati in attuazione di quanto stabilito nel piano gestionale annuale e, se del caso, nel piano industriale triennale, motivando, in particolare, sugli eventuali scostamenti rispetto alle previsioni.

ART. 26 - CONTROLLO SULLA SOCIETA' E SUI SERVIZI PUBBLICI AD
ESSA AFFIDATI - ORGANO DI CONTROLLO INTERNO

1. Il Socio Pubblico esercita nei confronti della Società un controllo strategico, gestionale, economico e finanziario analogo a quello svolto sui propri uffici e servizi, attraverso il riconoscimento allo stesso di maggiori e più incisivi poteri di controllo rispetto a quelli ordinari attribuiti dal diritto societario all'organo assembleare.

2. Il Socio, attraverso i propri strumenti di programmazione, definisce preventivamente e in maniera vincolante per gli organi societari, gli obiettivi gestionali a cui deve tendere la Società, che a tale scopo dovrà deliberare un budget economico, finanziario e degli investimenti coerente con gli indirizzi deliberati del Socio Pubblico secondo parametri qualitativi e quantitativi predeterminati. Ai fini del "controllo analogo" il Socio Pubblico dovrà dotarsi di un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare (controllo proprietario) i rapporti finanziari tra il Socio Pubblico e la Società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa della Società e il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica.

3. La regolare esecuzione dei contratti di servizio e il ri-

spetto degli standard quantitativi e qualitativi dei servizi appartengono invece al controllo manageriale, svolto dal Socio Pubblico attraverso strutture diverse da quella titolare del controllo proprietario, competenti per materia sul servizio affidato e sui rapporti di committenza. In particolare, la Società redige un Budget composto da un programma annuale ed un programma pluriennale.

4. Il programma annuale, corredato da apposita relazione del consiglio di amministrazione, contiene gli obiettivi di gestione che si intendono perseguire, indicando in relazione a ciascuno di essi:

- a) le linee di sviluppo delle diverse attività;
- b) Il programma annuale degli investimenti nel quale devono essere riportate, per ciascuna linea di intervento ed in conformità al programma pluriennale, la spesa prevista per l'esercizio di riferimento e le relative modalità di copertura finanziaria;
- c) La previsione del risultato economico rappresentato secondo lo schema di conto economico di cui all'art. 2425 cod. civ.;
- d) Il prospetto di previsione finanziaria redatto nella forma di rendiconto finanziario per flussi di liquidità.

5. Il programma pluriennale ha durata triennale ed è articolato per singoli programmi e, ove possibile, per progetti, con l'indicazione degli investimenti previsti e le relative moda-

lità di finanziamento nonché dei costi e dei ricavi di gestione riportati distintamente per ciascun esercizio. Esso è scorrevole ed è annualmente aggiornato in relazione al programma annuale.

6. Il programma annuale e pluriennale sono disaggregati ed articolati, altresì, per aree strategiche d'affari o per servizi, al fine di favorire l'attività di controllo concomitante ed a consuntivo del socio pubblico per singoli settori di intervento. Il programma annuale e pluriennale vengono predisposti dall'Organo di Amministrazione entro il 30 ottobre di ogni anno e trasmessi senza indugio al Socio Pubblico. Gli amministratori convocano entro il 31 dicembre successivo l'Assemblea per la relativa approvazione.

7. Sulla base delle informazioni di cui al paragrafo precedente e in conformità alle modalità operative indicate dal Socio Pubblico, quest'ultimo effettua un monitoraggio periodico sull'andamento della Società, analizzando gli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati e individuando le opportune azioni correttive, anche in riferimento a possibili squilibri economico-finanziari aventi refluenze sul proprio bilancio. I risultati complessivi della gestione dell'Ente Pubblico socio e della Società sono rilevati mediante il bilancio consolidato secondo le determinazioni e le direttive impartite dall'Ente Pubblico socio.

8. L'assemblea dei soci, oltre alle competenze riportate

nell'art. 12 del presente Statuto, decide sulle seguenti materie:

a) piani programmi annuali e pluriennali ed i budget di esercizio;

b) piano degli investimenti annuale e pluriennale, i piani di sviluppo ed equivalenti afferenti la politica generale degli investimenti aziendali;

c) decisioni relative alla assunzione di nuove attività o di nuovi servizi statutariamente previsti e normativamente consentiti;

d) piano tariffario ed i prezzi dei servizi erogati non soggetti a vincoli di legge o di competenza di altri organi o autorità, nonché ogni altro atto afferente la politica generale delle tariffe, su proposta dell'Organo di Amministrazione ed in attuazione degli indirizzi deliberati dall'Ente Pubblico socio a termine di legge;

e) pianta organica, piano delle assunzioni e atti programmatici afferenti le politiche del personale, su proposta del Consiglio di Amministrazione, nel rispetto dei vincoli di legge e degli indirizzi formulati con propri atti dal Socio pubblico in ordine ai criteri e modalità attuative dei vincoli assunzionali e del principio di contenimento dei costi del personale delle società a partecipazione pubblica locale o di controllo;

f) definizione degli assetti macro-organizzativi e correla-

to organigramma;

g) operazioni immobiliari, industriali, commerciali, finanziarie e mobiliari, ed ogni altra operazione societaria;

h) assunzione di mutui e ricorso ad altre forme di finanziamento di importo superiore a 100.000 euro o, di importo inferiore, qualora da dette operazioni possa derivare pregiudizio agli equilibri di bilancio,

9. L'assemblea dei soci, oltre alle competenze riportate nell'art. 12 del presente Statuto, decide sulle seguenti materie:

a. proposte di acquisti e/o alienazioni di aziende e/o rami di azienda o di partecipazioni qualora consentite dalla legge;

b. emissione di obbligazioni non convertibili e convertibili ai sensi dell'art. 9 del presente Statuto.

10. Gli atti indicati di competenza della assemblea dei soci nonché le loro variazioni dovranno essere sottoposti preventivamente, almeno 20 giorni prima della data di convocazione al/ai socio/i pubblico/i ai fini dell'efficace esercizio dell'attività di direzione e coordinamento ai sensi di legge e di statuto.

11. Il contratto di servizio prevede gli standard ed i parametri di qualità e di quantità dei servizi affidati, nonché i meccanismi, i sistemi e le modalità di controllo da parte del Socio pubblico committente in ordine alla osservanza delle condizioni contrattuali da parte della Società affidataria. A

tal fine, il Socio Pubblico esercita autonomi poteri ispettivi diretti e concreti sulla attività gestionale della Società. Gli stessi verranno esercitati mediante le competenti strutture degli enti controllanti che a tale scopo, salvo preavviso di 10 giorni, avranno accesso ai documenti e, laddove ritenuto opportuno, potranno eseguire visite nei luoghi di produzione.

12. Fatto salvo l'esercizio del "controllo analogo" da parte del Socio Pubblico di cui al presente articolo, la Società, in considerazione ed in funzione della propria complessità e dimensione organizzativa, integra gli strumenti di governo societario mediante:

a) regolamenti interni volti a garantire la conformità dell'attività della società alle norme di tutela della concorrenza, comprese quelle in materia di concorrenza sleale, nonché alle norme di tutela della proprietà industriale o intellettuale;

b) un ufficio di controllo interno adeguato rispetto alla dimensione e alla complessità dell'impresa sociale, che collabora con le strutture di controllo del Socio Pubblico, riscontrando tempestivamente le richieste da queste provenienti e trasmettendo periodicamente relazioni sulla regolarità e sulla efficienza della gestione;

c) codici di condotta propri, o adesione a codici di condotta collettivi aventi a oggetto la disciplina dei comportamenti imprenditoriali nei confronti di consumatori, utenti,

dipendenti e collaboratori, nonché altri portatori di legittimi interessi coinvolti nell'attività della società.

d) programmi di responsabilità sociale d'impresa, in conformità alle raccomandazioni della Commissione dell'Unione Europea.

13. L'Organo di Amministrazione della Società, su proposta del Direttore ove nominato, predispone annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale, una relazione sul governo societario da pubblicare contestualmente al bilancio di esercizio. Detta relazione dovrà indicare gli strumenti di governo societario adottati tra quelli riportati alle precedenti lettere a), b) c) e d) del precedente paragrafo, nonché le ragioni della eventuale mancata adozione degli stessi. Nella relazione vengono altresì illustrati specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale.

8. La Società provvede ad attuare la normativa sulla responsabilità amministrativa delle Società (Legge 231/2001 e s.m.i.), attraverso in particolare la costituzione dell'Organismo di Vigilanza.

9. Le Amministrazioni socie hanno il potere di indirizzo, direzione e supervisione dell'attività della Società ed esercitano sulla medesima un controllo analogo a quello che le Amministrazioni controllanti svolgono sui propri uffici e/o servizi interni, nelle forme previste dal presente statuto e secondo le modalità funzionali previste dai contratti di servizio.

10. Il controllo analogo da parte dei soci diversi dal Comune di Reggio Calabria è esercitato attraverso un Organo di Controllo interno disciplinato da apposito regolamento e di detto organo potrà far parte un rappresentante per ciascun socio.

11. Detto organo sarà strutturato secondo criteri di adeguatezza rispetto alla dimensione ed alla complessità dell'impresa sociale, ai sensi dell'art. 6 comma 3 lett. B) del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175.

12. Il Presidente sarà nominato dal Comune di Reggio Calabria. I membri di detto Organo non potranno essere membri del Consiglio di Amministrazione della Società, nè componenti l'Organo di controllo della stessa; dovranno essere scelti tra i dipendenti del Comune in cui sono nominati e saranno retribuiti dal Comune da cui sono nominati.

13. L'Organo di controllo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei propri componenti e delibera a maggioranza dei presenti.

ART. 27 - CONTRATTO DI SERVIZIO E SOCI PUBBLICI DI MINORANZA

Alla cessazione del contratto di servizio concluso con la Società, il socio pubblico di minoranza è tenuto a cedere la propria quota di partecipazione al socio "Comune di Reggio Calabria" al valore nominale, nei 180 (centoottanta) giorni successivi dal verificarsi della cessazione del contratto, per qualsiasi motivo occorsa.

TITOLO VI

SCIOGLIMENTO E CLAUSOLA RESIDUALE

ART. 28 - LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETA'

1. Salvo che non vi abbia già provveduto l'Assemblea, gli Amministratori, contestualmente all'accertamento della causa di scioglimento, devono convocare l'Assemblea dei soci perché deliberi, con le maggioranze previste per le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, sulle modalità di liquidazione e sulla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri e i compensi.

ART. 29 - REVOCA DELLO SCIOGLIMENTO

1. La revoca dello scioglimento della Società potrà essere deliberata dall'Assemblea anche in fase di liquidazione, con le maggioranze richieste per le modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto.

ART. 30 - RECESSO

Non costituiscono causa di recesso la proroga del termine della Società e l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione delle quote di partecipazione al capitale sociale.

Il valore di liquidazione delle quote di partecipazione al capitale sociale del socio receduto è determinato dagli amministratori, sentito il parere dell'organo di controllo e della Società di Revisione, tenuto conto della consistenza patrimoniale della Società e delle sue prospettive reddituali, nonché dell'eventuale valore di mercato delle quote di partecipazio-

ne.

ART. 31 - NORME DI RINVIO

1. Per quanto non è espressamente contemplato nel presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni contenute nel Codice Civile ed alle leggi speciali in materia, in particolare, al D.Lgs. n. 175 del 19 agosto 2016.

ART. 32

La società potrà dotarsi di regolamenti interni, di codici di condotta propri e di programmi di responsabilità sociale d'impresa (ex art. 6 lettere A), C), D) del D.Lgs. n. 175 del 19 agosto 2016).

ART. 33 - CONTROVERSIE

1. Tutte le controversie che dovessero insorgere tra Società e Soci, tra Società e Amministratori, fra Soci, fra Amministratori, fra Soci e Amministratori in relazione alle vicende sociali o all'applicazione del presente statuto e delle delibere degli organi sociali saranno devolute all'Autorità Giudiziar

ria.
2. Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

3. Fatti salvi i fori esclusivi per legge, il foro competente è, in via esclusiva, quello di Reggio Calabria.

F.TI: MANUELA MORABITO - ALESSIA ZAPPÀ - STEFANO POETA

NOTAIO.